PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMUNE DI SERRENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE 2° LOTTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Importo lavori a base d'asta	Euro	376.534,44
Importo oneri per la sicurezza	Euro	5.946,68
Totale lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza	Euro	382.481,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione	Euro	117.518,88
Importo complessivo	Euro	500.000,00

Serrenti, lì 04.11.2008

PREMESSA

Si premette che:

1) L'Amministrazione Comunale di SERRENTI (più sotto denominata COMMITTENTE) ha deliberato di procedere ai **Lavori di realizzazione di un Centro Scolastico Polivalente – 1° Lotto Esecutivo**;
2) La Committente ha affidato all'Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) Ing. Giovanni Musio (Capogruppo), ing. Molvano Manias (Consociato) e ing. M. José Cadelano (Consociato), con Studio Tecnico a Serrenti in via S. Vitalia 114, la elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo del 1° Lotto di cui sopra.
3) La Committente ha affidato agli stessi professionisti l'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione dei lavori delle opere in oggetto; essi eseguiranno visite periodiche nel numero necessario a loro insindacabile giudizio ed emaneranno le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera nelle varie fasi esecutive e ne sorveglierà la riuscita a Regola d'Arte anche servendosi dell'opera di uno o più collaboratori, ausiliari e/o sostituti designati a loro insindacabile giudizio, della cui opera risponderanno nei confronti dell'Amministrazione Committente;
4) La Committente consegna l'area e l'edificio nello stato di fatto in cui si trova al momento della stipula del presente contratto. L'intervento andrà ad interessare l'area destinata alle scuole materne cui si accede dalla via Fara, della quale in parte dovrà essere garantita l'agibilità, e riguarderà i lavori di costruzione di un nuovo edificio scolastico compresi gli impianti elettrici, di condizionamento ed idrico-sanitari, i lavori di risistemazione degli spazi pertinenziali circostanti, i lavori di realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche in un tratto della via Fara;
5) L'Assuntrice si impegna a fornire la certificazione necessaria prima della stipula del contratto e formalmente dichiara di aver preso esatta e piena cognizione:
   a) dell'area e dell'edificio, dei confini, delle zone adiacenti e delle condizioni di viabilità della zona;
   b) del progetto, dei relativi disegni e della descrizione dei lavori;
   c) delle posizioni e caratteristiche degli allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua, gas, ENEL, SIP ed altri eventualmente presenti;
   d) dei vigenti regolamenti Edilizi, Igienico-Sanitari, dei Vigili del Fuoco, dell'ISPESL , di Polizia Urbana ecc. ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi.
7) L'Assuntrice con la firma del contratto, dovrà specificatamente accettare, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente Capitolato, per quanto non in contrasto con le sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti.
8) L'Assuntrice non potrà obiettare che nelle tavole di progetto e nella Descrizione delle Opere non siano previste ed indicate forniture e/o lavori che si rendessero necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare completamente ultimate e pronte all'uso tutte le opere appaltate. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alla quantità indicata nella Descrizione dei Lavori, nelle Tavole di progetto e nelle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori anche a mezzo di tipi di dettaglio e che l'Assuntrice a sua cura e diligenza dovrà richiedere in tempi utili al fine di rispettare il programma dei Lavori.
9) Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
   a) il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677;
   b) la legge 18.11.23, n. 2240 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 827;
   c) tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali;
   d) la normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel presente Capitolato;
   e) le prescrizioni del D.M. 24.1.86, della successiva circolare n. 27690 del 19.7.86 e del D.M. 9.1.87;
   f) il D.Lgs. 148.96, n. 494, sull'organizzazione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei;
   g) il D.Lgs. 19.9.94, n. 626, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242;
   h) la legge quadro in materia di lavori pubblici 11.2.94, n. 109, D.L. 3.4.95, n. 101 convertito in legge 2.6.95 n. 216, successive variazioni ed integrazioni introdotte dal D dl A.S. 2288; L. 18.11.98, n. 415.
   i) il rispetto e l'osservanza di quanto previsto dal Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.99, n. 544;
   l) Il Capitolato Generale d'Appalto redatto dal Ministero dei Lavori Pubblici il 19.4.2000, n. 145.

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le somministrazioni di mano d'opera e di provviste occorrente per i **Lavori di realizzazione di un Centro Scolastico Polivalente – 2° Lotto Esecutivo;**

Art. 2 - Ammontare dell'appalto. L'importo complessivo dei lavori a misura a base d'asta e degli oneri per la sicurezza compresi nell'appalto ammonta a Euro **382.481,12** (diconsi Euro trecentottantaduemilaquattrocento-ottantuno/12);
Le categorie di opere generali previste sono le seguenti: **Categoria Prevalente OG1 Edifici civili e industriali**
Le categorie di opere specializzate previste sono le seguenti:

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
OS 32 Strutture di legno.

	Lavorazioni comprese nelle categorie	**Euro**
1.	Demolizioni scavi e movimenti terra	13.498,21
2.	Opere strutturali di fondazione ed elevazione	32.318,95
3.	Coperture, isolamenti termici ed acustici	67.474,04
4.	Tamponature esterne e tramezzature	32.624,08
5.	Intonaci e rivestimenti	20.173,27
6.	Pavimentazioni interne	21.205,92
7.	Infissi	27.805,74
8.	Sistemazioni esterne	12.496,61
9.	Impianto fognario acque meteoriche	4.150,90
10.	Recinzione esterna via Fara	10.143,46
11.	Impianto tecnici vari	134.670,26

Gli importi del precedente prospetto, anche se rispecchiano le caratteristiche dimensionali fondamentali del progetto, sono puramente indicativi e potranno variare in più o in meno ai fini di una piena funzionalità dell'opera stessa. Di queste variazioni l'Appaltatore non potrà tenere conto per chiedere compensi aggiuntivi, salvo il pagamento delle effettive quantità eseguite ai prezzi ed alle condizioni stipulate in sede di offerta dall'Appaltatore e nel rispetto comunque delle facoltà di cui all'art. 14 del D.M. 145/2000. In ogni caso, resta inteso che l'Appaltatore dovrà fornire l'opera "chiavi in mano", completa, funzionale ed autosufficiente per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali.

Art. 3 - Designazione - Forme principali dimensioni delle opere comprese nell'appalto

Le opere comprese nell'appalto risultano nelle linee generali dai disegni di progetto allegati al contratto e sommariamente possono riassumersi come appresso:

1.	Demolizioni scavi e movimenti terra	13.498,21
2.	Opere strutturali di fondazione ed elevazione	32.318,95
3.	Coperture, isolamenti termici ed acustici	67.474,04
4.	Tamponature esterne e tramezzature	32.624,08
5.	Intonaci e rivestimenti	20.173,27
6.	Pavimentazioni interne	21.205,92
7.	Infissi	27.805,74
8.	Sistemazioni esterne	12.496,61
9.	Impianto fognario acque meteoriche	4.150,90
10.	Recinzione esterna via Fara	10.143,46
11.	Impianto tecnici vari	134.670,26
12.	**Importo totale lavori a base d'asta**	**376.534,44**
13.	**Oneri per la sicurezza del cantiere**	**5.946,68**
14.	**TOTALE COMPLESSIVO LAVORI ED ONERI SICUREZZA**	**382.481,12**
15.	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**117.518,22**
16.	**TOTALE COMPLESSIVO**	**500.000,00**

Art. 4 - Criterio di valutazione delle opere

Le opere la cui costruzione è oggetto del presente Capitolato si intendono appaltate a misura secondo l'elenco dei prezzi unitari allegato, da eseguirsi secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e agibili a tutti gli effetti. Per alcune opere specialistiche oppure per lavori non riconducibili ad una valutazione strettamente geometrica a seconda del tipo di appalto, è prevista una valutazione a corpo sempre sulla base del prezzo unitario indicato dall'Assuntrice al momento dell'offerta.

Art. 5 - Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori

Le indicazioni di cui al precedente articolo 3), dei disegni di progetto e della Descrizione delle Opere, sono date per norme generali affinché l'Appaltatore possa rendersi conto del complesso delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dall'art. 25 della legge 109/1994 e dell'art. 10 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori ordinari agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo l'eventuale applicazione dell'art. 134, comma 6, e 136 del Regolamento (D.P.R. 554/1999) e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori (art. 10, comma 1, Capitolato Generale, D.M. 145/2000).

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI

Art. 1 - Documenti che fanno parte del contratto d'appalto

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte integrante e sostanziale:

a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
b) la planimetria generale delle opere;
c) le planimetrie, gli eventuali profili longitudinali, le sezioni trasversali delle stesse, i particolari costruttivi ed esecutivi, in generale tutti gli elaborati grafici facenti parte del progetto esecutivo;
d) ulteriori elaborati grafici che verranno consegnati in corso d'opera nell'ordine e nei tempi che la Direzione Lavori riterrà più opportuni;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 12, D.Lgs. 494/96).

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, per quanto non vengano allegati:

- L'allegato H del progetto esecutivo inerente le prescrizioni tecniche sulla qualità e provenienza dei materiali, sulle modalità esecutive da adottare per la realizzazione delle singole opere, sulle caratteristiche prestazionali che ciascuna elemento edilizio o categoria d'opera dovrà avere a lavori ultimati;
- il Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche D.M. 19.4.2000, n. 145;
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di opere pubbliche 11.2.1994, n. 109 emanato con D.P.R. 21.12.99, n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale del Ministero dei Lavori Pubblici si farà riferimento a tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti alla data del contratto, anche se non espressamente richiamate nel presente Capitolato e nel Capitolato Generale, sopra menzionato, nonché tutte le leggi, regolamenti e disposizioni che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 2 - Cauzione, garanzie e coperture assicurative

a) Cauzione provvisoria per partecipare alla gara. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 % dell'importo dei lavori, da presentare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia contrattuale qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Può essere costituita a scelta dell'offerente in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di

credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazioni Appaltanti (art. 100 D.P.R. 554/99). Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 30/1, legge n. 109/94).

b) Garanzia contrattuale per la stipula del contratto. L'appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti all'Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria sull'importo contrattuale pari al 10% o, nel caso di ribasso d'asta superiore al 20%, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 30, comma 2, L. 109/94). "La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovranno essere valide per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta (art. 30, c. 2-bis, L. 109/94).

   La cauzione definitiva deve permanere fino alla data d'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 101 D.P.R. 554/1999).

c) Polizza assicurativa verso terzi durante i lavori. L'Appaltatore è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori comprendente anche l'incendio, fino all'emissione del certificato di collaudo (art. 30, c.3, L. 109/94; art. 103, D.P.R. 554/99).

d) Polizza indennitaria decennale verso l'Amministrazione. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale a copertura dei danni per rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei danni derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, comma 4, L. 109/94; commi 1 e 3 art. 104 D.P.R. 554/99).

e) Polizza per responsabilità civile decennale verso terzi. L'Appaltatore dovrà stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, di durata decennale, a copertura dei rischi verso terzi per rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (art. 30, comma 4, L. 109/94; art. 104 comma 2 DPR 554/99).

f) Polizza assicurativa della rata di saldo. Prima del pagamento della rata di saldo l'Appaltatore dovrà fornire una garanzia fideiussoria di pari importo, valida sino alla data del certificato del collaudo definitivo (art. 28, comma 9, L. 109/94).

Art. 3 - Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta e comunicherà alla Direzione dei Lavori il domicilio eletto durante la consegna dei lavori.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto (art. 2 Capitolato Generale, D.M. 145/2000).

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili (artt. 31 e 32 Capitolato Generale D.M. 145/2000).

Art. 4 - Rappresentante dell'Appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita dall'Amministrazione e fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore Lavori gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione (art. 4 Capitolato Generale D.M. 145/2000).

Art. 5 - Direttore Tecnico di cantiere

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme vigenti all'epoca della loro realizzazione.

La presenza sul luogo del Direttore Lavori o del personale di sorveglianza e di assistenza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.
L'Impresa dovrà affidare la Direzione Tecnica dei lavori per proprio conto ad un tecnico iscritto all'albo professionale, abilitato per tali opere, o alle proprie stabili dipendenze. Tale tecnico rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Nell'evenienza dell'interruzione del rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, l'Appaltatore dovrà provvedere, con le modalità sopra indicate, alla sostituzione del personale preposto alla direzione del cantiere. In difetto, il Direttore Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori.
Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato l'Impresa appaltatrice dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata alla Stazione appaltante sottoscritta da tale responsabile.
Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione appaltante. Ciò a prescindere dalla rappresentanza legale dell'Impresa che, peraltro, potrà essere conferita ad una delle persone sopraddette.
L'Impresa è tenuta a sostituire il Direttore Tecnico, il rappresentante legale ed il Capo cantiere su semplice richiesta dell'Amministrazione o della Direzione Lavori.

Art. 6 - Obblighi generali dell'Impresa

L'Impresa è tenuta contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per tutto ciò che non sia in deroga con le disposizioni del presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
1) R.D. 18.11.23, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22.5.24, n. 927;
2) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;
3) Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di opere pubbliche 109/1994, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
4) legge 5.11.1971, n. 1086 e D.M. 30.05.1972 che dettano norme per l'accettazione dei leganti idraulici per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e successive norme legislative;
5) D.P.R. 15.07.25 concernente le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi;
6) D.M. 30 ottobre 1912 che approva le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei legnami;
7) legge 21 agosto 1921, n. 1312 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli Invalidi di Guerra, fornendo alla Direzione Lavori la prova di avervi ottemperato;
8) legge 5 marzo 1990, n. 46 sui requisiti tecnico-professionali degli installatori degli impianti tecnici;
9) legge 19 marzo 1990, n. 55 e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;
10) l'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto;
11) le vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di Opere Pubbliche;
12) l'Impresa dovrà inoltre osservare le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed enti scuola;
13) la normativa sulla prevenzione incendi;
14) il Regolamento Locale d'Igiene;
15) la normativa sul superamento delle barriere architettoniche (legge 13/89 e successive);
16) la normativa vigente in fatto di sicurezza; D.Lgs. 626/94 e L. 494/96;
17) l'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria;
18) l'osservanza delle norme relative al lavoro delle donne e dei fanciulli, nonché di quelle inerenti le assunzioni degli operai attraverso gli appositi uffici di collocamento, l'assunzione degli invalidi di guerra e di lavoro ed infine di tutte le ulteriori disposizioni che intervenissero in corso di appalto.

Art. 7 - Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale sono a carico dell'Appaltatore:
- le spese relative alla gara di appalto, alla stipulazione del contratto, compresi i diritti di segreteria, nonché le spese inerenti gli atti, le loro copie e quelle dei disegni anche per pratiche svolte dall'Amministrazione e

inerenti i lavori in appalto, le spese per registri e bolli necessari per gli atti del contratto, della contabilità e della direzione dei lavori;
- l'esecuzione delle pratiche e le spese relative per la fornitura ed il trasporto dell'acqua e per l'energia elettrica ovunque occorrano, anche per i lavori in economia o d'assistenza;
- ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati e non;
- le spese relative alle prove diagnostiche sui manufatti da costruzione, sugli intonaci, sulle pitture, sui laterizi, sui materiali metallici e ferrosi, sulle parti in vetro, sul legno;
- le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie;
- la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera per l'appalto;
- l'esecuzione dei calcoli strutturali (strutture in cemento armato e metalliche) e la relativa progettazione esecutiva secondo le leggi 1086/71 e 64/74, i calcoli strutturali per le opere provvisionali ed i ponteggi. Nel caso in cui venissero forniti dal Committente, l'Appaltatore dovrà verificare e revisionare i disegni strutturali ove in contrasto con i disegni architettonici. Ad ogni modo, tutti i disegni di progetto e le specifiche eventualmente forniti dal Committente, dovranno essere controllati ed accettati dall'Appaltatore che ne assumerà pertanto la responsabilità. I disegni relativi ad alcuni particolari costruttivi potranno essere consegnati all'Appaltatore durante il corso dei lavori;
- eseguire il controllo rigoroso degli elaborati delle opere in c.a. e relativi calcoli statici, nonché degli impianti tecnologici sia nel caso che gli stessi vengano forniti dal Committente sia nel caso che vengano eseguiti dall'Appaltatore come specificato nel presente Capitolato, essendone in ogni caso l'esclusivo responsabile a tutti gli effetti. Gli elaborati forniti dall'Appaltatore su richiesta del Committente dovranno essere eseguiti in conformità a quanto previsto dalle specifiche e diventano esecutivi solo dopo l'approvazione del Committente, che avverrà entro 30 giorni dalla loro consegna. A tale scopo essi dovranno essere consegnati al Committente in tre copie almeno 30 giorni prima del previsto inizio dei relativi lavori. Restano a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali ritardi nella loro presentazione, comprese le modifiche alle opere che fossero nel frattempo iniziate. L'approvazione del progetto da parte del Direttore Lavori non solleva l'Appaltatore, il progettista e il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità della struttura;
- lo svolgimento della pratica e della spesa relativa alla denuncia delle opere in cemento armato e metalliche al Genio Civile secondo quanto previsto dalla legge 11 maggio 1971, n. 1086;
- la predisposizione di tutta la documentazione e le spese relative riguardante l'isolamento termico degli edifici ai sensi della legge 10/91, quando non già fornita dalla Committenza;
- la predisposizione dei progetti e dei calcoli di dimensionamento e le spese relative a tutti gli impianti tecnologici, elettrici ed affini, da redigersi ai sensi di tutte le leggi e regolamenti vigenti, quando non già forniti dalla Committenza allegando specifico progetto esecutivo; in ogni caso a lavori ultimati, se sono state apportate varianti in corso d'opera, l'impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori il rilievo esatto del percorso delle tubazioni ed il loro dimensionamento definitivo riportando tali dati sulle tavole di progetto e allegando schemi di funzionamento e indicazioni manutentive delle apparecchiature installate;
- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la relazione e gli allegati previsti, nonché la redazione del Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore;
- spese ed adempimenti legati al Certificato di prevenzione incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 7 dicembre 1984, n. 818 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Fotografie dei lavori

L'Appaltatore resta obbligato a fornire periodicamente, a sua cura e spese e senza oneri per l’amministrazione, le fotografie delle opere in corso o già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel formato di cm 18x24 o in formato digitale e nel numero di almeno 4 esemplari per ciascun soggetto. Per le opere di particolare rilievo potranno essere disposti dalla Direzione Lavori degli ingrandimenti di maggiore formato.
Resta inteso che i rilevamenti fotografici dovranno essere affidati ad esperti professionisti del ramo.

Art. 9 - Cartello di cantiere

Nel cantiere dovrà essere installato, a cura e spese dell'Impresa Appaltatrice, e mantenuto durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposito cartello conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, all'eventuale modello predisposto dall'Amministrazione oppure alle indicazioni della Direzione dei Lavori.
Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, **entro 10 giorni dalla consegna** dei lavori stessi. Nel caso in cui non sia rispettato tale termine nell’apposizione del cartello, sarà

applicata una penale di Euro **100,00** (**cento/00**) per ogni giorno di ritardo. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale ed economico, il Direttore Lavori potrà richiedere che venga installato un numero di tabelle adeguato all'estensione del cantiere. Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema indicato dalla Direzione dei Lavori, con le opportune modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole opere. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare dovranno essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento dell'opera.
Il cartello dovrà rimanere esposto fino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 10 - Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori

Secondo quanto previsto dagli artt. 129, 130 e 131 del D.P.R. 554/99 (Regolamento generale di attuazione della legge quadro 109/1994), la Direzione Lavori, con invito scritto, indicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui dovrà presentarsi per la consegna dei lavori, effettuata secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori stessa. È riservata alla Direzione Lavori la facoltà di effettuare la consegna in una sola volta per tutta l'opera appaltata, oppure in tempi successivi per quelle parti dell'opera medesima che possano eseguirsi separatamente. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere alla consegna dei lavori anche prima del perfezionamento del contratto d'appalto, senza che l'Impresa possa sollevare eccezioni.
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere ed all'inizio dei lavori non oltre **15** giorni dalla data di consegna. Nel caso in cui non sia rispettato tale termine sarà applicata una penale di Euro **200,00** (**duecento/00**) per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi i **30** giorni dalla data di consegna, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art. 119 del Regolamento, D.P.R. 554/99) con semplice comunicazione all'Impresa esecutrice dell'avvenuta determinazione in merito.
Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno prestabilito a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia trascorso inutilmente il termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione (art. 129 comma 7 del Regolamento, D.P.R. 554/99).
Al momento della consegna dei lavori, l'impresa dovrà presentare:

- un accurato cronoprogramma dei lavori che dimostri, attraverso una precisa tempistica delle categorie di opere previste ed un preciso organigramma delle maestranze coinvolte nel processo produttivo, il rispetto del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori;
- l'organigramma completo per il cantiere da installare comprendente tutte le figure professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori, con relative nomine, qualifiche e abilitazioni previste dalla normativa vigente;
- tutti i documenti attestanti le posizioni INPS, INAIL e CASSA EDILE per ogni lavoratore che dovrà operare in cantiere.

In caso mancata o parziale consegna dei suddetti documenti non si potrà procedere alla consegna dei lavori, ma la decorrenza dei termini contrattuali inizierà dalla data della convocazione. All'impresa sarà dato un termine massimo di 7 giorni per la produzione dei documenti mancanti e la nuova consegna dei lavori. Scaduto inutilmente tale termine la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Nel caso in cui l'inizio effettivo dei lavori avvenga in ritardo rispetto alla consegna ed alla tempistica ordinaria prevista nel capitolato, il cronoprogramma dovrà tener conto del ritardo già accumulato ed il programma di esecuzione dei lavori dovrà concludersi entro i tempi stabiliti nel verbale di consegna. In caso di mancata consegna del cronoprogramma nei tempi suddetti, i lavori non potranno essere iniziati. La Direzione Lavori avrà la facoltà di richiedere all'Impresa esecutrice la modifica del cronoprogramma presentato impartendo adeguate indicazioni al fine di rispettare il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori. L'Impresa esecutrice dovrà assolvere tale compito in maniera tempestiva ed entro i tempi indicati dalla Direzione dei Lavori che non potranno superare i 15 giorni. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato sarà applicata una penale di Euro **50,00 (cinquanta)**. La Direzione Lavori avrà comunque la facoltà di ordinare che i lavori procedano nell'ordine che riterrà più opportuno per assicurare la buona riuscita degli stessi nonché l'accentramento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati periodi. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura, tempestività e prontezza, nel rispetto delle

norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi in più luoghi contemporaneamente, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio con addebito della maggiore spesa rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni ritenute opportune in merito all'ordine impartitogli.

Art. 11 - Tempo utile per l'ultimazione, risoluzione del contratto per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e penalità in caso di ritardo

Il tempo utile convenuto per dare l'opera completa in ogni sua parte e pronta al buon funzionamento è stabilito in giorni **273 (duecentosettantatre)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
I lavori dovranno essere eseguiti con alacrità e regolarità, secondo le norme dettate dal Capitolato Generale, in modo che l'intera opera sia compiuta nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale proprio dell'appalto. L'eventuale ritardo dell'appaltatore sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale, o cronoprogramma, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del regolamento generale. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine massimo di 15 giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente articolo è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare o anche di sospendere i lavori, salvo che, in quest'ultimo caso, si intenderà procrastinato il termine per l'ultimazione delle opere di altrettanti giorni quanti furono quelli in cui i lavori rimasero sospesi. È pure riservata all'Amministrazione la concessione di proroghe ai termini di esecuzione, la totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non imputabili all'Appaltatore.
Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 133 del D.P.R. 554/99 (Regolamento d'attuazione legge 109/94) e nell'art. 24 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000); per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle contenute nell'art. 22 del Capitolato Generale, per le eventuali proroghe si applicheranno quelle contenute nel successivo art. 26 sempre del Capitolato generale.
In ogni caso per il ritardo di detta ultimazione, verrà applicata una penale di Euro **200,00** (**duecento/00**) al giorno per i primi 15 giorni ed una penale di Euro **300,00** (**trecento/00**) per ogni giorno successivo al quindicesimo. Tale penale verrà dedotta dall'importo del conto finale.

Art. 12 - Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa

L'impresa dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10.1.91, n. 55 che così dispone:
1) la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale per tutto il personale impiegato nel cantiere. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Per la conduzione dei lavori dovrà inoltre tener conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di intervento secondo i disposti della legge 494/96, adempiendo alle norme previste dall'art. 4, commi 1, 2, 7 e dell'art. 7, commi 1 lettera b), e 2 del D.Lgs. 626/94.
Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche al Piano stesso. A tali riunioni dovranno essere presenti oltre che i rappresentanti ed i tecnici dell'impresa anche i tecnici impiantisti ed i lavoratori autonomi che partecipano all'esecuzione dei lavori .

Art. 13 - Esecuzione di categorie di lavoro non previste

Le opere e/o forniture in più o in meno, ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori e già preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Pubblica, riguardanti modifiche e varianti di qualsiasi natura ai lavori di cui all'oggetto dell'appalto, verranno compensate a misura con i nuovi prezzi che saranno concordati di volta in volta, previa sottoscrizione del relativo atto di sottomissione. Le opere aggiuntive devono essere oggetto di perizia suppletiva ai sensi della normativa vigente (art. 25 legge 109/94, art. 134 D.P.R. 554/94).

L'assuntrice non potrà mai esigere il riconoscimento di economie se non esplicitamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori. Però nel caso in cui la Direzione Lavori ritenga opportuno, a suo insindacabile giudizio, di procedere mediante prestazioni in economia all'esecuzione di tali nuove categorie di lavoro, l'Appaltatore sarà in obbligo di fornire la mano d'opera, i mezzi d'opera e i materiali necessari, nell'intesa che tali prestazioni verranno contabilizzate secondo quanto già precisato.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a Regola d'Arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore Lavori, sia disposta dal Direttore Lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta entro un importo non superiore al 10% per lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, al 5% per tutti gli altri lavori (art. 25, comma 3, legge 109/94), non potrà considerarsi variante e non potrà in alcun modo essere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore sempre che tali opere non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art. 14 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori

- L'impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di opera, ecc. ai sensi della legge 55/90, nonché di tutto quanto fornito o affidato dall'Amministrazione appaltante e la messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo;
- la recinzione del cantiere con solida struttura;
- l'apposizione di uno o più cartelli di cantiere (secondo le dimensioni dello stesso ed espressa richiesta del Direttore Lavori) da posizionarsi in modo visibile all'esterno del cantiere stesso, di dimensioni minime di cm 200x150. Dovrà essere garantita la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado sino all'ultimazione dei lavori. Sul cartello verranno riportate le usuali indicazioni come previsto dalla Circolare Ministeriale LL.PP. 1729/UL 1.6.90 e come meglio specificato all'art. 9 del presente Capitolato;
- la messa a disposizione dei locali di dimensioni e caratteristiche stabilita dalla Direzione Lavori, arredati con tavoli e sedie, illuminati e riscaldati per gli usi del personale della Direzione Lavori;
- la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere;
- la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per l'effettuazione di rilievi e misurazioni per le opere da eseguirsi, per quelle eseguite e per la loro contabilizzazione;
- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o delle lavorazioni previsti nel progetto; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele, le prestazioni e le opere necessarie per il mantenimento, l'eventuale sostegno e protezione delle condutture, dei cavi, di tombini e di ogni altro tipo di manufatto comunque posizionato, interessanti gli scavi, nonché per il mantenimento dello scolo delle acque e della continuità di tutti i servizi pubblici;
- i condotti, le tubazioni, i cavi ed ogni manufatto esistente interessato dagli scavi di fognatura dovranno, in via definitiva, essere sistemati dall'Appaltatore prima del rinterro dei medesimi, adottando tutte quelle provvidenze e accorgimenti e predisponendo tutti i necessari sostegni, in modo che l'assestamento non provochi danno agli stessi;
- gli oneri derivanti dallo studio, dall'esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie alla deviazione provvisoria dei corsi d'acqua e canalizzazioni interessati dalla costruzione delle opere in progetto;
- gli oneri derivanti dall'esecuzione degli scavi di assaggio del terreno;
- gli oneri derivanti dall'uso delle discariche autorizzate di rifiuti e del loro conferimento;
- gli oneri derivanti dalla ripresa dei getti di calcestruzzo;
- le opere di sgombero dei materiali di scavo e di manutenzione dei necessari accessi occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e l'accesso agli stabili ed ai cortili;
- il taglio degli alberi e l'estirpazione di ceppaie, siepi e simili nelle zone interessate dalle opere da eseguirsi nonché la consegna dei materiali ricavati nei posti che verranno indicati dalla Direzione Lavori;
- i provvedimenti atti ad assicurare in ogni momento la continuità e sicurezza delle vie pubbliche e private interessate dalla esecuzione delle opere, provvedendo gratuitamente alle opere provvisionali necessarie;
- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;
- la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di manutenzione gratuita, cioè fino alla data del collaudo finale;

- il ripristino delle aree occupate, per l'esecuzione delle opere, per i cantieri e per i necessari accessi, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche sia private utilizzate dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori;
- le spese per lo sgombero del cantiere entro 1 (una) settimana dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, ma che se necessario per lo svolgimento di riti religiosi importanti, dovranno essere rimossi ed accatastati in posizione o luogo tale da non impedire o semplicemente disturbare l'esecuzione del rito stesso.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità degli operai, dei tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.
L'Appaltatore sarà l'unico responsabile sia civilmente sia penalmente per ogni danno a persone, beni mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio, sia l'Amministrazione Comunale sia il personale proposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed assistenza.
Infine l'Impresa ha piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta riuscita delle opere anche se le modalità ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
Di tutti, indistintamente, gli oneri previsti e gli obblighi innanzi specificati è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi di tariffa, di cui l'Appaltatore si dichiara conscio nell'accettare l'esecuzione dei lavori con la firma del contratto, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Contratti collettivi di lavoro, assicurazione e provvidenze a favore degli operai addetti ai lavori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, anche nel caso in cui egli non sia aderente alle associazioni stipulanti.
In caso di violazione dell'obbligo suddetto, e sempreché l'infrazione sia stata accertata dall'Amministrazione e denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione avrà facoltà di operare la ritenuta del 20% (venti per cento) sui mandati di pagamento se i lavori sono in corso, previa diffida all'Appaltatore a corrisponderne quanto dovuto entro il termine di giorni 7, o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo e risarcimento dei danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute. Se i lavori sono ultimati si sospenderanno i pagamenti a saldo destinando così le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Resta stabilito che le trattenute del 20%, di cui innanzi, saranno restituite all'Appaltatore, senza corresponsione di interesse alcuno, soltanto dopo che esso abbia regolarizzata la sua posizione e che tale regolarizzazione risulti da dichiarazione scritta della competente Autorità. In caso di ritardo regolarmente accertato nel pagare gli operai l'Appaltatore è diffidato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda, o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori, le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'appaltatore (art. 13 Cap. Gen., D.M. 145/2000).
L'Appaltatore è altresì obbligato alla più stretta e tempestiva osservanza delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e contro le malattie in genere, nell'intesa che l'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro. A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello **0,50%** sull'importo netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso (art. 19, Cap. Gen.).

Art. 16 - Prescrizioni sulla mano d'opera

All'appaltatore è fatto obbligo di rispettare quanto disposto dalla legge 300/70 (Statuto dei lavoratori), ed in particolare quanto previsto dall'art. 36 della suddetta legge. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dall'Impresa stessa o da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche in casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il

subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa per:

a) la fornitura di materiali;
b) la fornitura, anche in opera, di manufatti e di impianti di qualsiasi tipo che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

La ditta assuntrice è in obbligo di uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di assicurazioni sindacali e sociali, compresa l'assicurazione degli operai e di tutti gli addetti ai lavori contro gli infortuni a sua esclusiva spesa. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le buone Regole d'Arte e le prescrizioni della Direzione Lavori, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa esecutrice, la quale dovrà provvedere ad adottare le misure precauzionali ad evitare danni ed inconvenienti a persone e cose, anche se estranee ai lavori, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 17 - Subappalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, anche di fatto, in tutto o in parte i lavori oggetto del contratto, senza autorizzazione scritta dell'Amministrazione (art. 1656 c.c. e art. 21 L. 646/82). Le ditte subappaltanti dovranno fornire, prima dell'inizio dei lavori, le stesse garanzie richieste alla ditta appaltatrice. La mancata autorizzazione da parte dell'Amministrazione non esonera o diminuisce le responsabilità della ditta appaltatrice che deve sempre poter eseguire tutte le categorie di lavoro previste con proprio personale e con mezzi propri o noleggiati a caldo.

Art. 18 - Danni e danni di forza maggiore

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore (art. 14 D.M. 145/2000). I danni di forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto entro 5 giorni da quello in cui i danni medesimi si sono verificati (art. 20, comma 1, Cap. Gen., D.M. 145/2000). I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera o di opere non ancora completamente ultimate. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore che sempre deve approntare tutte le provvidenze necessarie ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 20, comma, 3 Cap. Gen.).

Art. 19 - Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario

A norma delle disposizioni vigenti circa l'accettazione dei materiali da costruzione, la Direzione Lavori disporrà il prelievo dei campioni dei materiali stessi, nonché il loro invio, per gli accertamenti del caso, presso uno dei laboratori sperimentali ufficiali. Il numero di tali campioni, quando non sia tassativamente fissato dalle norme, rientra nelle facoltà insindacabili della Direzione Lavori.

Tutte le spese inerenti al prelievo, al confezionamento, all'imballaggio e alla spedizione dei campioni, nonché gli importi da corrispondere ai laboratori sperimentali, sono a totale carico dell'Appaltatore. Così pure, se non preventivamente condotte, le indagini diagnostiche atte a verificare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti, indispensabili per identificare correttamente le patologie in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-mineralogica.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno che intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Art. 20 - Rinvenimenti

L'impresa è tenuta a consegnare all'Amministrazione tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore artistico, storico, archeologico, etnologico, scientifico, compresi i relativi frammenti, rinvenuti fortuitamente durante l'esecuzione delle lavorazioni previste. L'Appaltatore dovrà avvisare immediatamente la Direzione Lavori, e dietro espressa autorizzazione dello stesso Direttore Lavori e degli organi preposti alla tutela dei beni storici-architettonici ed archeologici, depositare gli oggetti mobili in idonei locali e proteggere adeguatamente quelli non asportabili. Dovrà inoltre immediatamente segnalare la presenza di decorazioni, affreschi, pitturazioni, pavimentazioni, modanature eventualmente rinvenute durante il restauro, la rimozione e/o demolizione di pareti, intonaci, solai ecc. L'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate e che abbiano eventualmente richiesto l'intervento

di maestranze altamente specializzate (art. 35 Cap. Gen. D.M. 145/2000). Nel caso l'impresa dovesse rinvenire nel corso dei lavori sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani dovrà immediatamente darne comunicazione al Direttore Lavori ed alle forze di pubblica sicurezza. Così pure deve essere per il rinvenimento di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere.

Art. 21 - Ultimazione dei lavori

Quando l'Appaltatore ritenga di avere ultimato tutte le opere oggetto dell'appalto in conformità ai progetti e alle disposizioni impartitegli in corso di lavoro, ne farà denuncia scritta alla Direzione Lavori, la quale procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo il prescritto processo verbale di ultimazione lavori (art. 21, comma 2, D.M. 145/2000).

Art. 22 - Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite. Sono richiesti all'Impresa:

- certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da Istituti Ufficiali, nonché gli schemi funzionali e di identificazioni delle apparecchiature;
- i manuali di funzionamento e di manutenzione delle Case Costruttrici e le norme di conduzione e di manutenzione nonché l'elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.
Sarà cura dell'Impresa appaltatrice, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla Stazione appaltante tutta la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantità minima prevista è pari all'1% della quantità pagata.
L'onere di tale fornitura minima è da ritenersi compreso nell'importo forfetario stabilito dei lavori.
In caso di mancato rispetto delle condizioni sopra esposte, anche in caso di collaudi favorevoli, non si potrà procedere al saldo del residuo credito da parte dell'Impresa.

Art. 23 - Obblighi manutentori delle opere eseguite

L'Appaltatore ha l'obbligo della gratuita manutenzione delle opere fino all'approvazione da parte della Competente Autorità degli atti relativi al collaudo delle opere stesse.
Tale manutenzione dovrà avere carattere continuativo per cui l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere senza indugio alla riparazione delle degradazioni e dei danni a mano a mano che essi si verificano.
Tali riparazioni, di qualsiasi entità, che si rendessero necessarie nel periodo di gratuita manutenzione saranno a totale carico dell'Appaltatore, a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla Direzione Lavori.

CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Art. 24 - Criteri generali di misurazione delle opere

La misurazione delle opere realizzate si effettuerà secondo le indicazioni contenute nelle voci dell'elenco prezzi oppure con i metodi descritti nelle norme tecniche di cui ai titoli successivi per le rispettive categorie di opere e specialità. Non verrà tenuto conto delle maggiori quantità eventualmente eseguite, qualora esse, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, non fossero giustificate da particolari necessità, preventivamente riconosciute dalla Direzione Lavori stessa. La misurazione delle opere eseguite sarà effettuata con criteri strettamente geometrici senza computare sfridi o avanzi di materiale.

Art. 25 - Anticipazioni dell'Appaltatore

La Direzione Lavori potrà chiedere che l'Appaltatore, per lavori e provviste riguardanti l'appalto ma non compresi in contratto, liquidi direttamente i singoli creditori, ritirandone formale quietanza. Le somme anticipate dall'Appaltatore saranno rimborsate computando l'interesse previsto per legge.

Art. 26 - Pagamenti in acconto, rata di saldo

L'Appaltatore avrà diritto in corso d'opera, ai pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiungerà la cifra di **Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)**.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 109/94 e all'art. 29, comma 1 del Capitolato Generale d'appalto (D.M. 145/2000).
Ultimati i lavori e compilato l'ultimo stato di avanzamento si darà corso al pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia la somma netta risultante.
La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'impresa, e particolarmente la liquidazione finale potranno essere subordinate all'acquisizione delle dichiarazioni dell'INPS e dell'INAIL attestanti il regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi e della Cassa Edile attestante il regolare versamento dei contributi contrattuali. Sull'importo progressivo netto dei lavori eseguiti sarà operata la ritenuta del **5%** prescritta dall'art. 22 della legge 1/1978. Inoltre, a garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sullo stesso importo, la ritenuta dello **0,50%** prescritta dall'art. 7 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000). Se l'Appaltatore o un'Impresa subappaltatrice dovessero trascurare qualcuno dei relativi adempimenti, vi provvede l'Amministrazione a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.
Sono esenti da tali ritenute le anticipazioni di denaro fatte dall'Appaltatore ed i relativi interessi.
A lavori ultimati, dopo il pagamento dell'ultimo acconto, l'Appaltatore resterà in credito:
- delle ritenute di legge, il cui saldo avrà luogo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, salvo la facoltà di cui all'art. 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 93;
- dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata.

Resta stabilito che qualora l'opera sia finanziata con mutuo o contributo statale o regionale, l'effettivo pagamento degli acconti e del saldo sarà subordinato all'erogazione alla Stazione appaltante da parte dell'Istituto mutuante degli importi relativi. Pertanto gli interessi moratori per ritardato pagamento decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di valuta del titolo di spesa accreditato dall'Istituto mutuante a favore dell'Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale.
Il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile (art. 28, comma 9, L. 109/94; art. 205 Regolamento, D.P.R. 554/99).

Art. 27 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di aderire all'appalto si sia recato sui luoghi dove dovrà essere eseguito il progetto e si sia reso pienamente conto dei lavori da fare; abbia preso conoscenza di come e dove si possa provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a Regola d'Arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale. In conseguenza, i prezzi di elenco offerti, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, devono intendersi, senza restrizione alcuna, come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi devono comprendere tra l'altro:
a) per la mano d'opera, ogni spesa necessaria per fornire gli operai dei dispositivi di protezione individuale, dei mezzi d'opera e degli altri attrezzi di lavoro, nonché l'onere dei contributi dovuti per le assicurazioni e l'assistenza sociale di cui alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
b) per i noleggi, ogni spesa necessaria a dare, come sopra in ogni zona di lavoro, i macchinari ed i mezzi d'opera ed i relativi accessori, pronti per l'uso cui sono destinati;
c) per i lavori a misura, tutte le spese di qualsiasi genere, per i dispositivi relativi alla sicurezza del cantiere, per i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera, e per gli altri oneri innanzi indicati, nonché per indennità di cava e di deposito, passaggi, spese di impianto, gestione e dimissione dei cantieri, occupazioni temporanee, opere provvisionali, ecc., per dare i lavori compiuti a perfetta Regola d'Arte, dovendo intendere compreso nei prezzi ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore deve sostenere a tal fine, anche se tali oneri non risultano esplicitamente precisati.

Si mette poi in rilievo che i prezzi dei lavori a misura si applicano alle rispettive categorie di lavoro qualsiasi sia la loro entità e dovunque tali categorie vengano eseguite; per cui l'Appaltatore non potrà mai chiedere compensi speciali, oltre ai prezzi contrattuali, per l'esecuzione di piccole opere, di singoli lavori di lieve entità, dovunque tali lavori ed opere siano dislocati, purché gli stessi, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, siano necessari all'integrale esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
Tutti i prezzi unitari, alle condizioni di cui al contratto stesso ed al presente Capitolato, si intendono offerti ed accettati senza alcuna riserva.

Art. 28 - Revisione dei prezzi

Per i lavori pubblici affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi (art. 26, c. 3, L. 109/94). Si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da calcolare sull'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale sarà fissata con Decreto del Ministro dei LL.PP. entro il 30 giugno di ogni anno nella misura eccedente il 2% della differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente (art. 26, comma 4, L. 109/1994).

Art. 29 - Formazione di nuovi prezzi

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto. Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la determinazione dei prezzi stessi.
Non saranno prese in considerazione dalla Direzione Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Impresa.
I nuovi prezzi vengono formati, in conformità alle norme dell’art. 136 del Regolamento di attuazione della legge quadro LL.PP. 109/94 (D.P.R. 554/99), con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato ed ai prezzi contrattuali, deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in vigore alla data dell'offerta, emessi da enti ed organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dalla Stazione appaltante. In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato rilevati in contraddittorio, per i quali il Committente si riserva il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni.
In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori e le somministrazioni ingiunte dalla stazione appaltante, che la D.L. contabilizzerà secondo i prezzi che riterrà equi. Ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento di attuazione della legge 109/1994, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Art. 30 - Perizie di variante e suppletive

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse le varianti ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto, comportanti variazioni di spesa in diminuzione ed in aumento, sempre che non superino del 5% l'importo originario del contratto (art. 25, comma 3, L. 109/94), del 20% l'importo originario del contratto per lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del nuovo testo unico sui beni culturali eseguiti dal Ministero per i beni culturali e ambientali (art. 38, comma 1, L. 109/94), sempre trovando copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Sono altresì ammesse (art. 25, comma 1, L. 109/94) le varianti dovute a:
- sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- cause impreviste ed imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento;
- intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera;
- difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;
- alla presenza di eventi, inerenti alla natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

In caso di variante il Direttore Lavori redigerà apposita perizia secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia. Relativamente al maggior importo dei lavori, verrà concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.
La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nel limite di un quinto dell’importo di contratto e senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo d’indennizzo (art. 12 Cap. Gen., D.M. 145/2000)

Art. 31 - Conto finale

Il conto finale dei lavori, di cui all'art. 173 del Regolamento di attuazione della legge quadro sulle opere pubbliche 109/94, D.P.R. 554/99, verrà redatto entro 90 giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori che lo trasmetterà al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, si intende che il conto finale è da lui definitivamente accettato (art. 174 del Regolamento, D.P.R. 554/99).
Le polizze di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 3 dovranno essere stipulate prima dell'erogazione della rata di saldo, la quale sarà disposta previa copertura assicurativa (art. 28, comma 9, L. 109/94).

Art. 32 - Collaudo dei lavori

La visita di collaudo dei lavori dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, indipendentemente da eventuali parziali ultimazioni anticipate. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori (art. 28, comma 1, L. 109/94).
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi 2 anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi d'opera, (art. 199 Regolamento, D.P.R. 554/99).
Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 Ecu il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per importi superiori ma non eccedenti il milione di Ecu, è facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 28, comma 3, L. 109/94).
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele previste dalle leggi in vigore e sotto le riserve dell'art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto (art. 205 Regolamento, D.P.R. 554/99).
Il decorso del termine fissato per il compimento delle operazioni di collaudo estingue il garanzie fideiussorie prestate di cui al precedente art. 2, (art. 37 del Capitolato Generale d'appalto, D.M. 145/2000).

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 33 - Risarcimento dei danni e rimborso spese

Per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore all'Amministrazione Comunale, oltre che sui crediti e sui depositi propri dell'appalto, l'Amministrazione stessa potrà rivalersi, mediante trattenuta senza obbligo di preavviso sui crediti e sui depostiti relativi ad altri contratti stipulati con lo stesso Appaltatore. In tale caso, però, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati pena la rescissione del contratto cui si riferiscono e pena il risarcimento dei danni.

Art. 34 - Risoluzione del contratto

In caso di reati accertati a carico dell'appaltatore come meglio specificato nell'art. 118 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/99) della legge 109/94, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. In questo caso l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento.
In caso d'inadempienza dell'appaltatore agli obblighi assunti in modo che a giudizio esclusivo del Direttore dei Lavori, ne risultino compromessi sia il buon esito dell'opera che l'ultimazione nel termine contrattuale, fatti salvi gli obblighi procedurali stabiliti dall'art. 119 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 554/99) della legge 109/94, la stazione appaltante delibera la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la ditta appaltatrice ritardi l'inizio effettivo dei lavori oltre il 45° giorno dalla data di consegna dei lavori senza valide motivazioni, che saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, l'Amministrazione potrà procedere autonomamente alla risoluzione del contratto, con addebito delle spese e dei danni all'appaltatore oltre all'incameramento automatico della fideiussione. In questo caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute.
L'eventuale ritardo dell'appaltatore sulle scadenze esplicitamente fissate dal programma temporale, o cronoprogramma, superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a

discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865, e dall'articolo 119 del regolamento generale. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine massimo di 15 giorni per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al presente articolo è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Ovviamente l'appaltatore non potrà pretendere alcun compenso, né avanzare riserve anche se l'ammontare delle opere non eseguite fosse superiore al quinto dell'importo contrattuale. In questi casi l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse alla stazione appaltante per la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori (art. 121 Regolamento di attuazione legge 109/94, D.P.R. 554/99).
Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (art. 31, comma 2, L. 109/94).
La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite secondo il disposto dell'art. 122 del Regolamento di attuazione della legge 109/94 (D.P.R. 554/99).

Art. 35 - Definizione delle controversie

Fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'art. 31-bis della legge 109/94, potranno essere deferite ad un collegio arbitrale in conformità a quanto previsto dall'art. 32 della legge 109/94 sopracitata e dell'art. 150 del Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99.

Art. 36 - Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita

L'approvazione del collaudo non libera del tutto l'Appaltatore restando ferme ed impregiudicate in ogni caso le garanzie previste dal Codice Civile. Rimane a carico dell'Impresa appaltatrice la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dell'appaltatore o non scoperti per dolo di quest'ultimo. La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione delle opere eseguite. La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, di errori di calcolo, ecc. In esito a tale garanzia la ditta fornitrice provvederà alla tempestiva riparazione, sostituzione, reintegrazione di tutti i materiali che nel periodo previsto rivelassero difetti di funzionamento, di costruzione e di rendimento, rotture, ecc. senza diritto a compenso, sia per quanto riguarda il materiale sia per quanto riguarda la manodopera, ed in modo da assicurare i requisiti richiesti per le varie categorie di lavoro. Non sono compresi gli oneri dovuti a materiali di consumo.

Art. 37 - Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria di lavoro si rimanda a quanto definito nelle allegate norme tecniche.
Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere tempestivamente presentato al Direttore Lavori una campionatura al cui esame sarà subordinata l'accettazione. Per quanto non espressamente indicato o richiamato la ditta appaltatrice dovrà rispettare le norme UNI e le norme UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere europeo. Dovranno inoltre essere rispettate in proposito, anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire.
Nel caso in cui le voci di elenco menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che la ditta appaltatrice è libera di proporre.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Art. 38 - Obblighi ed oneri del responsabile dei lavori

Al responsabile dei lavori, se designato, competono i seguenti obblighi:

1) valutare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro e degli uomini giorno richiesti per la realizzazione dell'opera;
2) designare, se richiesto, contestualmente all'incarico di progettazione esecutiva dell'opera il coordinatore per la progettazione, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
3) designare prima dell'affidamento dei lavori il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, verificandone preventivamente i requisiti richiesti per legge;
4) valutare il piano di sicurezza e coordinamento, il piano generale di sicurezza e il fascicolo;
5) provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
6) sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori con altri in possesso dei requisiti per legge;
7) chiedere all'Appaltatore di attestare l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
8) chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la regolarità contributiva nei confronti degli enti assicurativi e previdenziali;
9) trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare;
10) verificare l'operato dei coordinatori allo scopo di stabilire che gli stessi adempiano agli obblighi posti a loro carico dalla legge.

Art. 39 - Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente Capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 14.8.96, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del D.Lgs. 14.8.96, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 14.8.96, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo (art. 31, comma 1-bis, L. 109/94);
d) Il cronoprogramma che dimostri, attraverso le fasi del cantiere, come l'Appaltatore intenda eseguire i lavori e rispettare i tempi di realizzazione previsti.

La mancata consegna del piano operativo di sicurezza e del cronoprogramma nei tempi suddetti costituisce grave inadempimento rispetto alle norme contrattuali ed in tal caso il Direttore dei Lavori non potrà effettuare la consegna dei lavori e l'Appaltatore non potrà dare inizio effettivo ai lavori. L'Amministrazione, attraverso il Responsabile del Procedimento, indicherà all'Appaltatore un termine, non inferiore a 7 e non superiore a 10 giorni, per la consegna degli elaborati suddetti. Scaduto inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto ed incamerare la fideiussione con semplice comunicazione sulla determinazione raggiunta.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti, formano parte integrante del contratto di appalto (art. 31, comma 2, L. 109/94).
In particolare l'Appaltatore provvede a:

1) nominare il Direttore Tecnico di cantiere e comunicarne la nomina al Committente, o al responsabile dei lavori, e al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori. Il Direttore Tecnico dovrà possedere le abilitazioni previste dalla normativa vigente per tutta la durata dei lavori;
2) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentanti dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;

3) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
4) richiedere tempestivamente entro 15 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre al coordinatore per l'esecuzione modifiche ai piani di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza, per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano (art. 31, comma 2-bis, L. 109/1994). Il tutto senza modifica o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
5) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
6) designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 4 626/94);
7) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 12 D.Lgs. 626/94);
8) assicurare:
   - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
   - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito e le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
   - il controllo prima dell'entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
9) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
10) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
11) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori presenti in cantiere, per i quali è prescritto l'obbligo, a sorveglianza sanitaria;
12) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente o del responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza;
13) fornire alle eventuali Imprese subappaltanti autorizzate ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
   - un’adeguata documentazione, informazione ed il supporto tecnico organizzativo;
   - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazione da eseguire, dall'interferenza con altre lavorazioni;
14) assicurare l'utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
15) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
16) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
17) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la redazione del proprio piano di sicurezza del cantiere e per le modifiche proposte al Committente, per il coordinamento del piano di sicurezza con quello di tutte le altre Imprese operanti in cantiere, a norma dell'art. 18 comma 8 L. 55/90 e art. 31, comma 2, L. 109/94, e per l'approntamento di tutte le opere, dei cartelli di segnalazione e delle cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme che qui si intendono integralmente richiamate, di cui ai D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R. 303/56, D.P.R. 1124/65, D.P.R. 524/82, D.Lgs. 626/94 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40 - Obblighi ed oneri del coordinatore per l'esecuzione

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve:

1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento e nel piano generale di sicurezza;
2) adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
3) valutare ed eventualmente recepire proposte, modificazioni o integrazioni richieste dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e/o in corso d'opera (art. 31, comma 2-bis, L. 415/1998);
4) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione;
5) verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza migliorando così le condizioni di sicurezza nel cantiere;
6) proporre al Committente o al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle Imprese o dei lavoratori dal cantiere o la risoluzione del contratto;
7) sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire, e mantenere un registro/giornale per la sicurezza e coordinamento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al Direttore Tecnico di cantiere, alle Imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Nello svolgere gli obblighi il coordinatore per l'esecuzione deve provvedere a comunicare periodicamente al Committente o al responsabile dei lavori l'effettivo andamento dei lavori.

Art. 41 - Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi e le eventuali Imprese subappaltatrici devono:

1) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore Tecnico di cantiere, collaborare e cooperare tra loro e con l'impresa appaltatrice;
2) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza;
3) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente (D.Lgs. 626 /1994 Titoli III e IV);
4) informare l'Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art. 42 - Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere

Il Direttore Tecnico di cantiere deve:

1) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione;
4) vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 43 - Obblighi dei lavoratori dipendenti

I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare:

1) i regolamenti in vigore in cantiere;
2) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Art. 44 - Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze

In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore per la sicurezza deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o di

risoluzione del contratto. Il Committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato il caso, provvederà all'applicazione del provvedimento adeguato. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza delle norme in materia di sicurezza da parte dell'Appaltatore, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 45 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate. Il coordinatore per l'esecuzione deve, in caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato, comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al Committente ovvero al responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 46 - Normativa di riferimento

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento, nonché dei relativi costi. L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, a meno che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibile modifiche espressamente previste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e condizioni dei lavori. Di tutti, indistintamente, gli oneri previsti e gli obblighi necessari per l’esecuzione dei lavori è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi di tariffa, di cui l’Appaltatore si dichiara conscio nell’accettare l’esecuzione dei lavori con la firma del contratto, per cui nessun altro compenso spetta all'Appaltatore, neppure nel caso di proroga del termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive al presente Capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.P.R. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.P.R. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
- D.P.R. 303/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali;
- D.P.R. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 1124/1965;
- D.Lgs. 277/91 Attuazione delle direttive 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE, 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. 626/94 Attuazione delle direttive 89/39/CEE, 89654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/279/CEE e 90/679/CEE;
- D.Lgs. 493/96 Attuazione della direttiva 92/88/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE relative alle macchine;
- D.Lgs. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo Regolamento di applicazione);
- Art. 2087 c.c. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.;
- prescrizioni della Asl competente per territorio, prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro;
- prescrizioni del regolamento Edilizio vigente.

CARTELLO PER IL CANTIERE

REGIONE SARDEGNA
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

COMUNE DI SERRENTI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SCOLASTICO POLIVALENTE 2° LOTTO ESECUTIVO

Progetto esecutivo approvato con delibera della G.M. N° …… del ……../2008
Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Atzeni
Progettazione Esecutiva Ing. Molvano Manias
Progettazione Impianti Ing. Giovanni Musio
Calcoli strutturali Ing. Daniele Tatti

Direzione dei Lavori: Ing. Molvano Manias
Responsabile dei lavori: Ing. Alberto Atzeni
Coordinatore per la progettazione: Ing. Molvano Manias
Coordinatore per l'esecuzione: Ing. Molvano Manias
Notifica preliminare in data: …../…../2008
Importo lavori a base d'asta: € 376.534,44
Oneri per la sicurezza: € 5.946,68
Importo del progetto: € 382.481,12
Importo del Contratto: € ……
Gara in data …../……/2009, offerta di € …… pari al ribasso del ……%
Impresa esecutrice: ……. ……..…..…….
con sede in …….. qualificata per i lavori delle categorie: OG 1

Direttore tecnico di cantiere:_____

Subappaltatori:(indicando la categoria di lavoro e l'importo……..…)

Inizio dei lavori **……/……./2009** con fine lavori prevista per il _____
Prorogato il _____con fine lavori prevista per il _____

INDICE

PREMESSA ..... Pag. 1

CAPITOLO I ..... Pag. 02
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA
E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE ..... Pag. 02
Art. 01. Oggetto dell'appalto**.** ..... Pag. 02
Art. 02. Ammontare dell'appalto ..... Pag. 02
Art. 03. Designazione - Forme principali dimensioni delle opere comprese nell'appalto ..... Pag. 02
Art. 04. Criterio di valutazione delle opere ..... Pag. 02
Art. 05. Variazione delle opere progettate - Andamento dei lavori ..... Pag. 03

CAPITOLO II ..... Pag. 03
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ..... Pag. 03
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ..... Pag. 03
Art. 01. Documenti che fanno parte del contratto d'appalto ..... Pag. 03
Art. 02. Cauzione, garanzie e coperture assicurative ..... Pag. 03
Art. 03. Domicilio dell'Appaltatore ..... Pag. 04
Art. 04. Rappresentante dell'Appaltatore ..... Pag. 04
Art. 05. Direttore Tecnico di cantiere ..... Pag. 04
Art. 06. Obblighi generali dell'Impresa ..... Pag. 05
Art. 07. Altri oneri ed obblighi vari a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore ... Pag. 05
Art. 08. Fotografie dei lavori ..... Pag. 06
Art. 09. Cartello di cantiere ..... Pag. 06

ESECUZIONE DEI LAVORI ..... Pag. 07
Art. 10. Consegna e ordine da mantenersi nell'andamento dei lavori ..... Pag. 07
Art. 11. Tempo utile per l'ultimazione, risoluzione del contratto per grave ritardo
nell'esecuzione dei lavori e penalità in caso di ritardo ..... Pag. 08
Art. 12. Conduzione dei lavori da parte dell'Impresa ..... Pag. 08
Art. 13. Esecuzione di categorie di lavoro non previste ..... Pag. 08
Art. 14. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore relativi all'esecuzione dei lavori ..... Pag. 09
Art. 15. Contratti collettivi di lavoro, assicurazione e provvidenze a favore degli operai
addetti ai lavori ..... Pag. 10
Art. 16. Prescrizioni sulla mano d'opera ..... Pag. 10
Art. 17. Subappalto ..... Pag. 11
Art. 18. Danni e danni di forza maggiore ..... Pag. 11
Art. 19. Prove sui materiali da impiegarsi nei lavori, presentazione del campionario ..... Pag. 11
Art. 20. Rinvenimenti ..... Pag. 11
Art. 21. Ultimazione dei lavori ..... Pag. 12
Art. 22. Documentazione tecnica sulle opere eseguite, materiali di rispetto ..... Pag. 12
Art. 23. Obblighi manutentori delle opere eseguite ..... Pag. 12

CONTABILITÀ E PAGAMENTI ..... Pag. 12
Art. 24. Criteri generali di misurazione delle opere ..... Pag. 12
Art. 25. Anticipazioni dell'Appaltatore ..... Pag. 12
Art. 26. Pagamenti in acconto, rata di saldo ..... Pag. 12
Art. 27. Dichiarazione relativa ai prezzi ..... Pag. 13
Art. 28. Revisione dei prezzi ..... Pag. 13
Art. 29. Formazione di nuovi prezzi ..... Pag. 14
Art. 30. Perizie di variante e suppletive ..... Pag. 14
Art. 31. Conto finale ..... Pag. 14
Art. 32. Collaudo dei lavori ..... Pag. 15

DISPOSIZIONI DIVERSE ..... Pag. 15
Art. 33. Risarcimento dei danni e rimborso spese ..... Pag. 15
Art. 34. Risoluzione del contratto ..... Pag. 15
Art. 35. Definizione delle controversie ..... Pag. 16

Art. 36. Responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difformità dell'opera eseguita ……..... Pag. 16
Art. 37. Indicazioni generali sui criteri di accettazione dei materiali e sulle modalità di posa in opera ……..... Pag. 16

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA SICUREZZA ……..... Pag. 16
Art. 38. Obblighi ed oneri del responsabile dei lavori ……..... Pag. 16
Art. 39. Obblighi ed oneri dell'Appaltatore ……..... Pag. 17
Art. 40. Obblighi ed oneri del coordinatore per l'esecuzione ……..... Pag. 18
Art. 41. Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi ……..... Pag. 19
Art. 42. Obblighi ed oneri del Direttore Tecnico di cantiere ……..... Pag. 19
Art. 43. Obblighi dei lavoratori dipendenti ……..... Pag. 19
Art. 44. Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze ……..... Pag. 19
Art. 45. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza ……..... Pag. 19
Art. 46. Normativa di riferimento ……..... Pag. 20
Cartello per il cantiere ……..... Pag. 21
INDICE ……..... Pag. 22